



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENAZZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BENAZZO PAOLO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver stipulato in data 7.8.2014 il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. \*\*\*131 che ha estinto anticipatamente in data 17.11.2017. Pertanto, chiede il rimborso degli oneri corrisposti e non maturati, quantificandoli in € 763,00, di cui € 513,00 per commissioni accessorie ed € 400,00 per spese fisse contrattuali, oltre spese di consulenza per € 20 + IVA.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che:

- in data 07.08.2014 il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. 527131, per un importo di €. 16.416,00, da restituire in 96 rate uguali e consecutive di €. 171,00 ciascuna;
- nel corso dell'ammortamento il cliente, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, è incorso nella decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo, anche per mezzo del T.F.R. ed altre indennità, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50;
- a causa del mancato versamento delle somme dovute, è stata attivata la copertura assicurativa;
- la compagnia assicurativa, con valuta 04.06.2018, ha liquidato la complessiva somma di €. 1.678,08, accreditata in conto al predetto finanziamento a titolo di definizione dello stesso;
- in sede di estinzione anticipata ha stornato gli interessi nominali per le rate non scadute al tasso convenzionalmente pattuito;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la formulazione della documentazione contrattuale indica chiaramente e in modo trasparente i costi rimborsabili e non;
  - le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali richieste dal cliente sarebbero up front;
  - le spese per l'assistenza difensiva non sono rimborsabili, stante il carattere stragiudiziale della controversia che non prevede obbligo di assistenza da parte di un legale.
- Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Innanzitutto, il Collegio si deve soffermare sulla circostanza che l'estinzione del finanziamento è avvenuta tramite il versamento del TFR e l'intervento della compagnia assicuratrice. In particolare, sulla base al conteggio estintivo emerge che il debito residuo è stato rimborsato tramite il versamento del datore di lavoro del TFR per € 5.836,11 e con l'intervento della compagnia assicurativa (ramo impiego) - per effetto della apertura del sinistro a fronte della perdita del lavoro del cliente - per la parte residua di €1.678,08. Il costo relativo alla suddetta copertura risulta sostenuto dall'intermediario come da clausola contrattuale ed evidenza dei costi a carico del cliente tra i quali non figurano oneri assicurativi.

Sul tema, devono richiamarsi le pronunce gemelle n. 13305/2018 e 13306/2018 del Collegio di Coordinamento, secondo cui, *inter alia*, "nel caso di assicurazione stipulata a proprie spese dall'intermediario a protezione del proprio credito nei confronti del cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcuna ripetizione di commissioni a meno che l'assicuratore abbia esercitato il diritto di rivalsa nei suoi confronti ...".

Al riguardo, innanzitutto, non consta in atti l'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del cliente; dacché, atteso che il soggetto che ha sostenuto il costo della copertura è lo stesso intermediario, applicando i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento, il cliente non avrebbe titolo al rimborso della parte non maturata delle voci di costo.

Tuttavia, vero è che, a seguito della perdita del lavoro, la parte preponderante del debito residuo è stata assolta mediante il TFR, che, quindi, può essere considerato quale autonomo rimborso parziale del prestito.

Stante tale interpretazione, si rappresenta che la frazione del versamento del TFR (€ 5.836,11) sul totale del debito residuo alla data dell'estinzione (€ 7.514,19) risulta pari al 77,67% e, pertanto,

(i) richiamando e applicando il criterio equitativo del Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), che si è pronunciato a valle della sentenza della Corte di Giustizia del 11/09/2019 (causa C-383/18), statuendo i seguenti principi di diritto:

- "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";

- "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, il Collegio ha stabilito che "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”. Sulla base di quanto sopra, la Banca d’Italia, con le “Linee orientative” del 4/12/2019, al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la ricorrente”, ha fornito il seguente punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori: “nel caso in cui il ricorrente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti .. gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi .. definiti .. upfront” il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”;*

(ii) tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento

a parte ricorrente dev’essere riconosciuto quanto segue:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 10.172,06	Tasso di interesse annuale	13,00%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	171,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	62,50%
Data di inizio del prestito	30/09/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	43,97%

rate pagate	36	rate residue	60	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo	
<b>Oneri sostenuti</b>										
Commissioni accessorie				820,80	Upfront	43,97%	360,91		360,91	
Spese fisse contrattuali				400,00	Upfront	43,97%	175,88		175,88	
				<b>Totale</b>					<b>536,79</b>	
									<b>Frazione TFR su debito residuo</b>	<b>77,67%</b>
									<b>Quota spettante riferita al TFR</b>	<b>416,92</b>

La domanda di rimborso delle spese “di consulenza”, come da consolidato orientamento, non può essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 416,92.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA